

# Innovazione

## Nell'*Investment Compact* misure a favore delle "PMI Innovative"

2 febbraio 2015

**Il Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3** (in Gazzetta Ufficiale n° 19 del 24 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, c.d. "*Investment Compact*", recante *Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*), **ha introdotto nel TUF** (in particolare nel nuovo comma 5-undecies dell'art. 1) **la categoria delle "piccole e medie imprese innovative"**.

Le PMI innovative sono società non quotate, in possesso di determinati requisiti e con particolare propensione all'innovazione (investimenti in ricerca e sviluppo, impiego di personale particolarmente qualificato, possesso di private industriali "innovative"), alle quali si applica una serie di **semplificazioni e agevolazioni, modellate sul regime delle "start-up innovative"** (introdotte a loro volta dal Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla Legge 221/2012).

I due modelli (PMI innovative e *start-up* innovative), seppur simili, non sono sovrapponibili: mentre l'oggetto sociale delle *start-up* innovative è circoscritto (dovendo essere focalizzato su "prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico"), per le PMI innovative può essere qualsiasi; alle *start-up* innovative è altresì dedicata una disciplina ben più ampia (essendo previste, tra le altre, disposizioni speciali in tema di assetti societari, rapporti di lavoro ed insolvenza che non si applicano alle PMI innovative). In sostanza, mentre la *start-up* innovativa è ai suoi primi passi sul mercato, la PMI innovativa potrebbe ben essere una realtà già strutturata e consistente.

Le misure di promozione delle PMI Innovative si articolano in semplificazioni, agevolazioni fiscali ed incentivi agli investimenti privati.

Tra le semplificazioni estese alla nuova categoria, spiccano **la riduzione degli oneri per l'avvio dell'impresa, la registrazione online ad una sezione speciale del registro imprese e una maggiore flessibilità rispetto all'ordinario regime di operazioni sul capitale** (ad esempio, è consentito di posticipare al secondo anno di esercizio la riduzione del capitale sociale nel caso di perdite che lo riducano di oltre un terzo).

Quanto alle agevolazioni fiscali, il D.l. 3/2015 prevede una **detrazione IRPEF pari al 19% dell'investimento effettuato nel capitale sociale, o una deduzione IRES pari al 20% dell'investimento**; per gli investimenti sono stabiliti limiti massimi di ammontare e minimi di durata. Queste agevolazioni valgono per i primi sette anni di attività della PMI (contro i quattro riservati alle *start-up* innovative).

## Highlights

Sul fronte degli incentivi agli investimenti privati si registrano le novità più considerevoli. Da un lato, si incentivano le PMI innovative a dotarsi di dipendenti altamente professionalizzati con la previsione di **forme alternative di remunerazione (c.d. *work for equity*), tramite strumenti finanziari (partecipazioni e strumenti finanziari partecipativi senza diritto di voto) fiscalmente agevolati.**

Dall'altro lato, si estende alle PMI innovative la possibilità di **raccogliere capitale tramite portali *online*, mediante *crowdfunding*** (accedendo all'*equity crowdfunding*, disciplinato dal relativo regolamento Consob). Quest'ultima misura si inserisce nel più ampio disegno di riorganizzazione del settore degli investimenti privati, essendo stata introdotta, dallo stesso *Investment*

*Compact*, anche la possibilità per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Oicr) di accedere ai portali di *equity crowdfunding* per raccogliere capitale privato presso il pubblico, capitale che gli stessi Oicr dovranno poi investire prevalentemente in *start-up* o PMI innovative.

*Ughi e Nunziante – Studio legale*